



DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO
IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI CENTRO PER L’INFANZIA
NEL COMUNE DI MORRO D’ALBA (AN)
PERIODO 01/11/2026 – 31/07/2029**



PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 DURATA.....	11
3.2 REVISIONE PREZZI.....	12
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	16
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	17
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	17
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	19
7. AVVALIMENTO.....	20
8. SUBAPPALTO.....	21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11. SOPRALLUOGO.....	24
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	24
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	25
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	30
15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. N. 14 DEL 12.01.2019.....	34
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE E DICHIARAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO.....	34
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	35
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	36
16. OFFERTA TECNICA.....	39
17. OFFERTA ECONOMICA.....	40
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	41
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	42
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	45



18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	46
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	47
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	48
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	48
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	49
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	50
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	51
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	53
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	53
27.	ACCESSO AGLI ATTI	53
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	54



PREMESSE

Questa Amministrazione ha deliberato di affidare in appalto la gestione del servizio di centro per l'infanzia nel Comune di Morro d'Alba (Provincia di Ancona), con pasto e riposo, situato nei locali della struttura sita in Via Don Antonio Giacani n. 1, per gli anni educativi 2026/2027 (con avvio il 01.11.2026) – 2027/2028 e 2028/2029 come meglio specificato nelle condizioni particolari di contratto allegate ai documenti di gara.

Il servizio si rivolge ai bambini di età compresa fra 3 e 36 mesi e alle loro famiglie.

Il servizio è previsto per ospitare sino ad un massimo di **n. 14 bambini**, distribuiti sulle due fasce di frequenza, ovvero 7:30-14:30 e 07:30-16:30.

Sulla base delle iscrizioni annuali, si prevede la seguente suddivisione:

- n. 7 posti a tempo parziale;
- n. 7 posti a tempo pieno.

La ricettività massima del centro in base agli indici stabiliti dalla L.R. n.9/2003 e dal Regolamento Regionale attuativo n.13/2004 è di n. 16 posti; pertanto l'aggiudicatario potrà giungere fino al suddetto numero massimo in regime privato.

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'appalto viene aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D LGS 36/2023 (di seguito Codice) interamente svolta tramite la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it – **Strumento di acquisto MEPA** - accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html> - con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice e valutata secondo i criteri di cui al presente disciplinare di gara.

L'ASP AMBITO 9 procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente. L'ASP si riserva di non procedere con l'aggiudicazione per motivazioni economiche o per inadeguatezza tecnica della proposta rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

La durata del procedimento è prevista pari a n. 4 mesi dalla pubblicazione della documentazione di gara sulla piattaforma, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Morro d'Alba, Via Don Antonio Giacani n. 1 [codice NUTS ITI 32].

L'appalto è previsto nel Programma Triennale degli acquisti di servizi e forniture, come aggiornato con Delibera del CDA n. 17 del 09.06.2026 con CUI **S92024900422202600009**.



Il Responsabile Unico del Progetto è la **Dott.ssa Barbara Paolinelli** – b.paolinelli@aspambitonove.it - Coordinatrice Ufficio Servizi Educativi per la prima infanzia dell'ASP AMBITO 9.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione – Consip s.p.a." di cui al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.



L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Regole di condotta per l'utilizzazione della Piattaforma.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della Piattaforma sono tenuti ad utilizzare la Piattaforma stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti della Piattaforma si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso la Piattaforma si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la stazione appaltante segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la stazione appaltante e il Gestore della Piattaforma non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti della Piattaforma, e, comunque, i concorrenti e le amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma e dei servizi dallo stesso offerti.

1.1 DOTAZIONI TECNICHE.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della necessaria strumentazione tecnica ed informatica.

In ogni caso è indispensabile:



- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Il servizio in oggetto viene acquisito mediante RDO sul portale MEPA - Mercato Elettronico della pubblica amministrazione di CONSIP S.p.A.

Costituisce pertanto documentazione di gara tutta la documentazione allegata al bando MEPA "Servizi" e in particolare:

- Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di "Servizi" - Allegato A al Bando "Servizi";
- Capitolato Tecnico (versione 2.0 – Agosto 2025) di cui al Bando MEPA Servizi - "Servizi sociali e di welfare" – Categoria "Servizi Sociali Vari" – CPV 85312110-3 (Servizi forniti da centri diurni per bambini).

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito;
2. Condizioni particolari di contratto;
3. Disciplinare di gara;
4. Documento DUVRI;
5. Codice di comportamento dipendenti adottato dalla stazione appaltante e approvato con Delibera del CDA n. 42 dell'08.11.2022;
6. Informativa trattamento dati personali;
7. Modello offerta economica;
8. Modulistica di gara: allegato 01 - domanda di partecipazione; allegato 02 - DGUE - documento di gara unico europeo; allegato 03 dichiarazioni integrative; allegato 04 dichiarazioni ulteriori per soggetti associati; allegato 05 - dichiarazione della titolarità effettiva.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito istituzionale dell'ASP <https://www.aspambitonove.it/> nella sezione “*Appalti, bandi e Avvisi*” e nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” al seguente link:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/marche/azienda_pubblica_servizi_alla_persona ASP ambito 9 di jesi/110 ban gar con/ nonché in allegato alla RDO sul portale MEPA.

L'affidatario della gestione del servizio dovrà altresì applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati ai seguenti link:

- [Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti](#) (approvato con [DM 51 del 29 gennaio 2021](#), in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) come modificato con Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021;

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica mediante l'area “Chiarimenti” del portale MEPA o, in alternativa, via PEC all'indirizzo asp.ambitonove@emarche.it.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile **verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** mediante pubblicazione



delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale <https://www.aspambitonove.it/chiamo/AppaltiBandiAvvisi/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio indirizzo PEC.

L'area "Comunicazioni" del portale MEPA si attiva da sistema solo successivamente all'inizio della fase di apertura delle buste caricate dagli operatori economici.

In ragione di ciò, salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici antecedenti tale fase **si intenderanno validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: asp.ambitonove@emarche.it**.

Le comunicazioni successive all'inizio della suddetta fase si intenderanno invece validamente ed efficacemente effettuate se inviate tramite l'area "Comunicazioni" del portale MEPA.

Si invitano pertanto i partecipanti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non si presta ad essere suddiviso in lotti funzionali in quanto la gestione di tutti i servizi da parte di un unico operatore economico garantisce un migliore coordinamento e controllo nonché la gestione unitaria delle prestazioni erogate tenuto conto della natura dei soggetti beneficiari, pur non privando le piccole e medie imprese della possibilità di partecipare alla procedura di selezione del contraente.

Vista quindi la necessità di avere un'unica ditta esecutrice al fine di ottenere un'efficace ed unitaria gestione del servizio rivolto a minori, l'appalto è costituito da un unico lotto.

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di centro per l'infanzia nel Comune di Morro d'Alba (Provincia di Ancona), con somministrazione del pasto e servizio di riposo, con esclusione della preparazione dei pasti, situato nei locali della struttura sita in Via Don Antonio Giacani n. 1.

Il quadro delle prestazioni minime richieste per il servizio di nido d'infanzia, riguarda le attività di seguito illustrate:

- a) attività educative/assistenziali;
- b) attività di assistenza/somministrazione al pasto;
- c) attività di lavanderia;
- d) attività di pulizia aree interne a servizio della struttura;
- e) fornitura di tutto il materiale necessario all'esercizio del proprio compito, compreso quello didattico.

Tabella 1

N	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo contrattuale ANNI 3
1	Servizi forniti da centri diurni per bambini	85312110-3	€ 341.133,50
A) Importo a base di gara soggetto a ribasso			€ 341.133,50
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 2.100,00
A) + B) Importo complessivo			<u>€ 343.233,50</u>

L'importo annuo presunto dell'affidamento del servizio è stimato in **€ 113.711,17** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo complessivo massimo stimato posto a base di gara per anni 3 (tre) è pari a **€ 341.133,50** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per il periodo contrattuale di anni 3 è pari a **€ 2.100,00** al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge e **non è soggetto a ribasso**. Il DUVRI è stato redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.26, comma 3 del D. Lgs.81/2008. Potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere



integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione della stazione appaltante e non potrà comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune di Morro d'Alba (AN).

L'importo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera** che la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. LGS 36/2023, ha stimato in **€ 110.861,17** per il periodo contrattuale, calcolati facendo riferimento al costo orario del Tariffario Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attualmente in vigore per il settore delle cooperative sociali (Tabelle Gennaio 2026).

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo nazionale applicato è quello per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Codice alfanumerico T151.

In alternativa, per gli operatori che effettuano esclusivamente le prestazioni di seguito riportate eventualmente date in subappalto, possono essere applicati:

- per il Servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione; Servizio Manutenzione verde, facchinaggio, autista, trasporto valori; Servizio manutenzione ordinaria e minuta manutenzione, gestione sicurezza: CCNL Multiservizi – Codice Alfanumerico K511;

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

In questo caso l'operatore economico dovrà produrre e allegare all'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dai CCNL applicati (se diversi) rispetto a quelle dei CCNL indicati dalla stazione appaltante.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 (tre), presuntivamente dal 01.11.2026 o, comunque, dalla data di effettivo avvio del servizio se differente, risultante da verbale di consegna redatto in contraddittorio fra le parti.

L'Ente appaltante ha facoltà di procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora ne ravvisi l'urgenza, all'avvio anticipato dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del D. LGS 36/2023.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici:

Indice	Ponderazione (%)
PC [00ST] – indice generale senza tabacchi	10%
IR [88] Servizi di assistenza sociale non residenziale	85%
PC [1240] – Assistenza sociale	5%

Al fine di calcolare la variazione dell'indice composto di cui sopra la stazione appaltante utilizzerà la seguente formula: $V_t = w_1 \times V_{t1} + w_2 \times V_{t2} + w_3 \times V_{t3}$

dove

$V_{t1} V_{t2} V_{t3}$ sono le variazioni degli indici sopra individuati e $w_1 w_2 w_3$ i rispettivi pesi ponderali, intendendosi per V_t la variazione calcolata quale differenza percentuale tra il valore dell'indice al tempo considerato ed il suo valore al tempo 0 ovvero alla data di inizio del primo periodo di rilevazione (data di aggiudicazione), secondo la formula $V_t = (I_t - I_0) / I_0 \times 100$.

La rilevazione delle variazioni avverrà con cadenza semestrale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a anni uno (1). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 113.711,17 al netto di Iva e oneri DUVRI.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto mediante posta elettronica certificata.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma

9, del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore complessivo stimato dell'appalto, tenuto conto delle opzioni, è pari ad **€ 523.071,37** al netto di IVA, oneri DUVRI pari a complessivi **€ 2.600,00** e altre imposte e contributi di legge.

Tabella 2

Importo complessivo a base di gara (anni 3)	€ 341.133,50
Importo per rinnovo	€ 113.711,17
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 68.226,70
Valore globale stimato	€ 523.071,37

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) o non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.



Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) In caso di soggetti in forma cooperativa: iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) In caso di cooperative sociale tipo A: iscrizione al relativo Albo Regionale ai sensi dell'articolo 9 della L. 381/1991 in aggiunta al requisito di cui al punto a).

Possono partecipare altresì anche in assenza di iscrizione alla Camera di Commercio le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore **purché siano in possesso dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. LGS 117/2017.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a. Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari almeno a € 1.000.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b. Esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara negli ultimi dieci anni. Il concorrente **deve aver eseguito negli ultimi dieci anni** antecedenti quello di indizione della gara i seguenti servizi analoghi:



- almeno n. 3 servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento di cui almeno uno svolto per un numero di utenti pari a 16 bambini (il numero si intende per singolo servizio). I servizi debbono essere stati svolti senza contestazioni presso strutture regolarmente autorizzate e accreditate. Non saranno considerati eventuali servizi svolti per un periodo inferiore ad 1 anno educativo o servizi svolti in assenza di autorizzazione e/o accreditamento regionale. Per servizi analoghi si intendono tassativamente servizi in appalto, in concessione o in gestione diretta, di gestione centri infanzia con pasto e sonno o nidi d'infanzia.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce dall'operatore economico originale o copia conforme delle attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti o documentazione equivalente quale:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I servizi eventualmente svolti in raggruppamento con altre imprese verranno presi in considerazione unicamente per la parte svolta dal medesimo concorrente.

Il concorrente deve inoltre possedere le seguenti certificazioni a garanzia dell'affidabilità e della qualità delle prestazioni erogate dall'operatore:

- **UNI EN ISO 9001:2015:** Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale PER LA "PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA";
- **UNI 11034:** Certificazione specifica per i servizi educativi e per l'infanzia.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale



Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo di cui al **punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto dai soggetti che abbiano forma di cooperativa.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo di cui al **punto 6.1 lett. c)** deve essere posseduto dai soggetti che abbiano forma di cooperativa sociale tipo A.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di capacità tecnico –professionale di cui al precedente **punto 6.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e comunque nei termini di seguito indicati:

- i servizi analoghi aventi ad oggetto servizio socio-assistenziale-tutelare e servizio infermieristico professionale e di animazione devono essere posseduti anche cumulativamente dai componenti del raggruppamento che eseguono la prestazione principale;
- i servizi analoghi aventi ad oggetto servizi alberghieri (refezione, pulizie, lavanderia e guardaroba) devono essere posseduti nel complesso dai componenti del raggruppamento che eseguono le prestazioni secondarie, ciascuno in riferimento alla prestazione che intende eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio o consorziata esecutrice qualora rientrano nelle tipologie cui l'iscrizione è prevista.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al punto 6.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o consorziata esecutrice qualora rientrano nelle tipologie cui l'iscrizione è prevista.



I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del Codice, devono essere posseduti come segue:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambi gli operatori economici, ausiliato e ausiliario, chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, compreso il possesso dell'iscrizione alla white list, e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

In virtù della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5345 è consentito l'avvalimento premiale in riferimento al criterio di cui all'art. 18.1 del presente disciplinare ("possesso parità di genere") a condizione che il contratto di avvalimento indichi puntualmente le risorse e i mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria tali da consentire il trasferimento all'impresa



principale di tutte le competenze, know how, procedure e modelli organizzativi funzionali all'acquisizione di detta certificazione.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, come modificato dal c.d. Decreto Correttivo di cui al D. LGS n. 209 del 31.12.2024, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario deve eseguire direttamente la prestazione principale inerente il servizio educativo – assistenziale. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità



e la completezza dei servizi tenuto conto delle esigenze specifiche dell'utenza cui il servizio è destinato, trattandosi di servizi alla persona di cui all'art. 128 del Codice.

Trattasi inoltre di appalto ad alta intensità di manodopera nel quale è prevista la clausola sociale per cui la previsione del subappalto impedirebbe la riassunzione del personale in servizio ad opera dell'aggiudicatario. Vista inoltre la tipologia di utenza destinataria dei servizi che rientrano tutti nell'ambito di una gestione della struttura che sia unitaria, omnicomprensiva ed integrata, è vietato il subappalto a cascata.

Può essere subappaltata l'attività di pulizia delle aree interne a servizio della struttura.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato 1.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 119 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato al punto 3 (compreso quello proposto in alternativa), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (N.B.: in questo caso l'operatore dovrà allegare alla busta tecnica una dichiarazione di equivalenza di tutele normative ed economiche del CCNL utilizzato diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante). La verifica verrà eseguita secondo quanto previsto dall'allegato I.01 al Codice.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele dei CCNL indicati al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel **prospetto del personale impiegato di cui all'Allegato n. 1 al capitolato**



e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a non porre in essere trattamenti discriminatori e a garantire le pari opportunità di genere e generazionali e a favorire l'inclusione dei lavoratori svantaggiati.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di procedura negoziata sotto soglia non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice.



11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i locali della struttura sita in Via Don Antonio Giacani n. 1 a Morro d'Alba è facoltativo.

E' allegata alle condizioni particolari di contratto (**Allegato n. 2**) la planimetria della struttura.

L'eventuale sopralluogo può essere effettuato **previo appuntamento con la stazione appaltante**.

La richiesta di sopralluogo deve essere formulata per iscritto e presentata **entro la data del 07.09.2026** tramite PEC all'indirizzo asp.ambitonove@emarche.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo sarà effettuato massimo entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree interessate.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo che risulterà dall'avviso di pagamento emesso dai servizi ANAC secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di esito negativo della verifica è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.



Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta potrà essere effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il portale del MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato esclusivamente sul portale MEPA. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MEPA non saranno prese in considerazione.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente RDO e accessibili sulla piattaforma MEPA.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea, via PEC o in qualsiasi altra modalità.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva di comunicare ai concorrenti eventuali modalità alternative di presentazione dell'offerta in caso di malfunzionamento del portale MEPA che non consenta la corretta e tempestiva presentazione della stessa.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 22 settembre 2026 a pena di irricevibilità.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Regole per la presentazione dell'offerta

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MEPA:

- A. **“BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA”** – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 15 per l’ammissione alla gara;
- B. **“BUSTA VIRTUALE TECNICA”** – contenente l’offerta tecnica e l’eventuale documentazione di cui al successivo art. 16 per l’attribuzione dei relativi punteggi.
- C. **“BUSTA VIRTUALE ECONOMICA”** – contenente:
- il modello di offerta economica fornito dalla stazione appaltante;
 - il format generato dalla piattaforma del MEPA per l’attribuzione dei relativi punteggi.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell’offerta economica da inserire nella busta digitale C, **comporta l’esclusione dalla procedura di gara**.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.



Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 e le dichiarazioni ulteriori per soggetti associati di cui al paragrafo 15.3.3 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione attraverso il Sistema.

Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla Stazione Appaltante, la PAD permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte.

Per l'offerta economica è obbligatorio l'utilizzo del format generato automaticamente sulla piattaforma telematica del MEPA.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Qualora all'interno del portale MEPA si verificassero mal funzionamenti che non consentano la corretta presentazione dell'offerta, la S.A. si riserva di indicare modalità alternative di presentazione.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- è sanabile il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo sono sanabili solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria è sanabile;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza è sanabile;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- è sanabile la mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non sono sanabili**;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile**, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante **non è sanabile**;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando:

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma MEPA ("Busta Amministrativa") la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura (allegato 01 al disciplinare);



- 2) DGUE (allegato 02 al disciplinare);
- 3) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 4) in caso di operatori ammessi al concordato: documentazione di cui al punto 15.3;
- 5) in caso di avvalimento: documentazione di cui al punto 15.4.;
- 6) in caso di soggetti associati: documentazione di cui al punto 15.5
- 7) dichiarazioni integrative (allegato 03 al disciplinare);
- 8) dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (allegato 04 al disciplinare);
- 9) dichiarazione titolare effettivo (allegato 05 al disciplinare);
- 10) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 11) attestazione assolvimento bollo o dichiarazione esenzione con motivazione;
- 12) certificazioni di cui al punto 6.3;
- 13) altra documentazione a corredo.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 01.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il/i CCNL applicato/i con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.



In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72,



allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82. Il pagamento della predetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il concorrente esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo rende apposita dichiarazione da allegare alla domanda di partecipazione (la stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione o nelle dichiarazioni integrative (Allegato 03) il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi, secondo quanto indicato all'articolo 9, a non porre in essere trattamenti discriminatori e a garantire le pari opportunità di genere e generazionali e a favorire l'inclusione dei lavoratori svantaggiati e in particolare:
 - di accettare, in caso di aggiudicazione, le particolari condizioni di cui all'art. 9;
 - di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e all'occupazione femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di impegnarsi ad applicare il/i CCNL indicati dalla stazione appaltante o altri CCNL equivalenti, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 08/11/2022 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
- di acconsentire al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del D.LGS. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di

- cui al D.LGS 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - **di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori**, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
 - *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. N. 14 DEL 12.01.2019

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE E DICHIARAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO.

Il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato (Allegato 02)** reperibile, in formato elettronico, tra i modelli disponibili nella PAD.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Gli operatori economici di cui sopra rendono inoltre la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui fornisce **i dati della titolarità effettiva secondo il modello allegato 05.**

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione delle apposite sezioni del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento anche misto.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.



15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;



- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
(o, in alternativa,)
 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- a. *In caso di adozione di misure di self-cleaning:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b. [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c. [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 indicate per la sottoscrizione della domanda (secondo le modalità previste al precedente punto 13) e deve contenere i seguenti documenti:

- a) **Una relazione tecnico-progettuale** sulle modalità di gestione del servizio, contenente una proposta tecnico-organizzativa dei servizi offerti, completa e dettagliata, nella quale vengono trattati tutti gli elementi di cui al successivo paragrafo 18.1 secondo l'ordine ivi seguito, suddivisa in paragrafi e sub-paragrafi corrispondenti a ciascun criterio e sub-criterio. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto e nei documenti di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5.
- b) **Copia eventuali certificazioni possedute** come richieste nei criteri di gara (es: certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
- c) **Eventuale copia contratto di avvalimento premiale** pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;
- d) Ai fini del rispetto di quanto previsto al precedente punto 9 sulla stabilità occupazionale il concorrente allega un **Progetto di riassorbimento del personale** nel quale illustra le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. La mancata presentazione è sanabile mediante soccorso istruttorio e non determina pertanto l'esclusione dalla procedura di gara;
- e) **Eventuale dichiarazione di equivalenza del CCNL** applicato se diverso da quello indicato (o da quelli citati in alternativa) dalla stazione appaltante all'art. 3;
- f) **Eventuale dichiarazione diniego accesso relazione tecnica e eventuale copia firmata della relazione tecnica oscurata.**

Di seguito alcune specifiche:

A) L'operatore economico che adotta CCNL diverso/i da quello/i indicato/i all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica, in conformità a quanto previsto nell'allegato I.01 al Codice.

B) Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

C) Qualora non consenta l'accesso alla propria offerta tecnica, l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza



delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Note in merito alle formalità della documentazione:

Al fine di agevolare la lettura, ciascun elemento della relazione suddetta deve essere illustrato separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento e sub-elemento mediante un distinto paragrafo e sotto paragrafo. **Gli elaborati concernenti l'offerta tecnica non devono superare le 9 pagine**, escluso indice, allegati e progetto di assorbimento del personale, intendendo per pagina una sola facciata, su formato A4, carattere Arial 12 ed interlinea 1,5.

Ai fini della valutazione, non si terrà conto delle pagine eccedenti le prime 9. Qualora l'elaborato tecnico contenga delle "tabelle" quanto scritto all'interno delle stesse dovrà rispettare le caratteristiche sopra riportate (carattere Arial 12 e interlinea 1,5).

Non verranno valutati parti scritte con formato, caratteri e interlinea diversi da quelli indicati.

Eventuali allegati (schede tecniche, dépliant informativi di eventuali dotazioni tecniche proposte, certificazioni possedute ecc..) non saranno oggetto di valutazione.

Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in copia con apposta dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del soggetto presso cui è conservato l'originale.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

La mancata presentazione della documentazione in relazione a uno o più degli elementi di valutazione determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente elemento nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 in relazione all'elemento in considerazione.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti proposti in sede d'offerta devono intendersi compresi e remunerati nell'ambito del prezzo stabilito senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

17. OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" ("**Busta Economica**") contiene, a pena di esclusione:



- ***L'offerta economica predisposta secondo il modello generato automaticamente dal sistema;***
- ***il “Modello offerta economica”*** predisposto dalla stazione appaltante e allegato agli atti di gara che deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - a) **Prezzo complessivo offerto in riferimento ai servizi previsti**, per l'intera durata contrattuale, espresso in cifre, al netto dell'IVA e degli oneri DUVRI non ribassabili. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
 - b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili;

La stima dovrà riguardare i soli costi della manodopera necessaria all'esecuzione delle prestazioni come risultanti dalle condizioni particolari di contratto **indicando in separato allegato i costi della manodopera derivanti da eventuali migliorie offerte dal concorrente.**

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico **dovrà allegare all'offerta economica documentazione giustificativa della sostenibilità del costo della manodopera ribassato e/o le motivazioni del ribasso** derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi.

La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Resta quindi la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice sulla base degli elementi qualitativi e criteri di valutazione come di seguito individuati al punto 18.1.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	PROGETTO EDUCATIVO-PEDAGOGICO	32	1.1 La valutazione terrà conto della chiarezza, varietà e originalità delle metodologie educative e delle proposte didattiche esplicitate attraverso la descrizione di una giornata tipo e di un calendario settimanale, valutandone la fattibilità, la coerenza con le finalità del servizio e la rispondenza ai bisogni dei bambini, con obiettivi chiari e misurabili.	14	
			1.2 Organizzazione dello spazio interno ed esterno, materiali didattici e di gioco. Con particolare riferimento all'utilizzo dello spazio esterno: il giardino.	12	
			1.3 Azioni miranti all'accrescimento della competenza professionale delle risorse umane coinvolte: percorsi di aggiornamento ulteriori a quelli	6	

				obbligatorie e sperimentazione di nuovi modelli educativi		
2	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	18	2.1	Organizzazione / articolazione del personale nell'arco dell'orario di apertura della struttura in rapporto a 14 bambini. Declinazione delle modalità e dei tempi di sostituzione del personale assente e alla gestione delle emergenze.	11	
			2.2	Organizzazione del servizio di pulizia ordinaria e periodica, con indicazione delle tipologie di intervento, delle frequenze di esecuzione e delle procedure adottate per assicurare il regolare svolgimento del servizio e verifica della qualità	7	
3	RAPPORTI CON LE FAMIGLIE	14	3.1	Dovranno essere descritte le modalità di comunicazione e coinvolgimento delle famiglie, gli strumenti utilizzati e la periodicità degli incontri individuali e di gruppo. Saranno valutate le proposte che favoriscano una partecipazione attiva delle famiglie e la co-costruzione del percorso educativo, in coerenza con le finalità del servizio.	14	
4	REPORTISTICA DI VERIFICA E MONITORAGGIO	7	4.1	Dovranno essere descritti i metodi di verifica, monitoraggio e controllo delle attività, con indicazione della modulistica e dei report utilizzati, della periodicità di rilevazione ed elaborazione dei dati e delle relative finalità. Il punteggio sarà attribuito sull'efficacia dei modelli proposti, nonché della loro coerenza con le finalità di monitoraggio e controllo del servizio	7	
5	PROPOSTE MIGLIORATIVE	3	5.1	Servizi aggiuntivi e innovativi o incrementativi dei servizi di cui al capitolato senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.	3	

6	SALARIO MINIMO	4	6.1	Applicazione al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto di una retribuzione oraria non inferiore ad euro 9,00 lordi		4
7	PARITA' DI GENERE	2	7.1	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.		2
	TOTALE	80			74	6

Al fine dell'assegnazione del punteggio stabilito per ciascun sub-elemento di valutazione di cui sopra, verranno presi in considerazione i seguenti criteri generali:

1. adeguatezza dell'esecuzione del servizio rispetto alla tipologia e all'età degli utenti a cui il servizio è rivolto;
2. concretezza e operatività dell'elaborato/progetto tecnico;
3. coinvolgimento dei familiari.

In riferimento ai singoli criteri e sub criteri verranno presi in considerazione nello specifico:

1. PROGETTO EDUCATIVO- PEDAGOGICO

1.1 Nell' attribuzione del coefficiente la commissione terrà conto delle proposte educative dettagliate attraverso una giornata tipo e un calendario settimanale che evidenzino varietà, originalità, fattibilità e coerenza con le finalità del servizio, supportando lo sviluppo globale del bambino.

1.2 Verranno attribuiti coefficienti in base alla descrizione della disposizione funzionale e pedagogica degli ambienti, con attenzione all'utilizzo dello spazio esterno (giardino) e alla qualità dei materiali didattici e ludici proposti.

1.3 Verrà data rilevanza ai piani di formazione continua, aggiornamento e sperimentazione per il personale educativo, con iniziative aggiuntive rispetto agli obblighi normativi.

2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Verranno attribuiti coefficienti relativamente:

2.1 Verranno attribuiti coefficienti in base al piano dettagliato di distribuzione del personale durante l'orario di funzionamento, gestione delle sostituzioni e protocolli per la gestione delle emergenze, calibrato sulla capienza prevista.

2.2 La Commissione valuterà la modalità di erogazione del pasto nelle varie sezioni, rotazione e varietà del menù, utilizzo di prodotti stagionali e attenzione alla qualità nutrizionale.

2.3 Verrà attribuito il punteggio in base alla descrizione delle tipologie di intervento, frequenze quotidiane e periodiche, e delle procedure adottate per garantire igiene e sicurezza degli ambienti e delle attrezzature.

3. RAPPORTICON LE FAMIGLIE

3.1 Nell'attribuzione del coefficiente, la Commissione terrà conto delle strategie di comunicazione e collaborazione con le famiglie, valutando gli strumenti utilizzati, la periodicità degli incontri (individuali e di gruppo) e le modalità di coinvolgimento attivo nella vita del nido, anche attraverso la somministrazione del customer satisfaction survey.

4. REPORTISTICA DI VERIFICA E MONITORAGGIO

4.1 Verranno attribuiti coefficienti in base alle proposte di strumenti e modelli per il monitoraggio della qualità del servizio: frequenza della rilevazione, criteri di analisi e utilizzo dei risultati per il miglioramento continuo.

5. PROPOSTE MIGLIORATIVE

Verranno attribuiti coefficienti in funzione delle maggiori attività proposte rispetto a quelle indicate nel capitolato nonché della qualità e innovatività dei servizi offerti.

6. SALARIO MINIMO

Verrà premiato con il punteggio previsto l'operatore economico che applicherà al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto una retribuzione oraria non inferiore ad euro 9,00 lordi.

7. PARITA' DI GENERE.

Verrà premiato con il punteggio previsto l'operatore economico in possesso della certificazione della parità di genere.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale "D" è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta preferibilmente rispettando l'ordine di trattazione dei criteri e sub-criteri come sopra elencati. Si invita a compilare un indice con indicazione dei titoli degli argomenti stessi. Per ogni sub-criterio verrà attribuito il punteggio come segue:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	
OTTIMO	0,90 - 1	L'offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla soluzioni ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità
BUONO	0,80 - 0,89	L'offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla soluzioni ed elementi tecnici ad elevati livelli
DISCRETO	0,70 - 0,79	L'offerta è rispondente alle principali esigenze dell'Amministrazione e contempla soluzioni ed elementi tecnici di discreto pregio
SUFFICIENTE	0,60 - 0,69	L'offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Amministrazione

SCARSO	0,40 - 0,59	L'offerta è carente in uno o più aspetti principali e scarsamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
INADEGUATO	0,0 - 0,39	L'offerta non è rispondente alle specifiche tecniche e alle esigenze dell'Amministrazione, pertanto non valutabile

1 – ciascun Commissario attribuisce discrezionalmente al sub-criterio offerto da ciascun partecipante un coefficiente variabile tra 0-1 (zero-uno) dove il coefficiente attribuito è espressione dei giudizi sopra indicati;

2 – Viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai vari Commissari a ciascuna offerta per il singolo sub-criterio (coefficiente unico provvisorio) e si procede a trasformare i valori così determinati in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; quindi, in caso di pluralità di offerte, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il coefficiente 1, tale coefficiente viene attribuito alla migliore offerta e le altre vengono conseguentemente riparametrate (coefficiente definitivo).

3 – Il coefficiente definitivo così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al singolo sub-criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

L’attribuzione del punteggio complessivo per l’offerta tecnica avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio e criterio come precedentemente indicato.

Ogni condizione dichiarata dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria del servizio in appalto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = P_{MIN}/P_I$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

P_{MIN} = minimo prezzo offerto;

P_I = prezzo offerto dal concorrente *i*-esimo

Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, indeterminate o in aumento rispetto alla base di gara sopra indicata.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....
P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto e viene sommato ai punteggi come sopra attribuiti agli elementi qualitativi al fine di determinare il valore complessivo dell'offerta tecnica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.



Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo **il giorno 23/09/2026 alle ore 09:00** presso una sala dell'ASP AMBITO 9 sita in via Gramsci 95 a Jesi.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara saranno tempestivamente pubblicate sulla Piattaforma Telematica almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Lo svolgimento delle sessioni di gara è preordinato all'esame:

- Della documentazione amministrativa;
- Delle offerte tecniche;
- Delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, coadiuvato nelle operazioni da un segretario verbalizzante appositamente nominato e scelto all'interno del personale della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara e il provvedimento di ammissione sono adottati, su proposta del RUP, con Determina del Direttore e sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate e, successivamente, al loro esame e valutazione con assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a)** i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b)** le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente le offerte economiche. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni

collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In particolare il RUP con l'ausilio della Commissione valuterà l'eventuale presenza di offerte anomale in relazione ai prezzi offerti e al progetto presentato, con riferimento in particolare:

- agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- agli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, se incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
- al costo del personale se è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 e, comunque, se inferiore al costo indicato dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora a seguito della verifica effettuata tale offerta risulti anomala si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di prestazione dei servizi oggetto di appalto;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.



Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- il rispetto dei minimi salariali nell'ipotesi in cui sia stato dichiarato nel modello di offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato a base di gara non ribassabile;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, **fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia**, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla



proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'aggiudicatario deve altresì presentare le coperture assicurative RCT e RCO previste dal capitolato di gara.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante.

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1 del Codice, tramite la piattaforma MEPA.

L'impresa è tenuta ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'impresa è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti).

L'Impresa è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante approvato con Delibera del C.d.A. n. 42 dell'08.11.2022 nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO approvato con Delibera del C.d.A. n. 1 del 20.01.2026.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione www.aspambitonove.it

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.



Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di ANCONA.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati persona i comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ASP AMBITO 9.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale dell'ASP AMBITO 9 alla sezione Amministrazione Trasparente.



I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa, secondo quanto stabilito dal vigente piano di conservazione dell'ente.

Diritti del concorrente/interessato

Per “*interessato*” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i. il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii. il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii. il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo:

Soggetto	Dati anagrafici	Contatto tel.	email
Titolare	ASP AMBITO 9	0731.236911	asp.ambitonove@aspambitonove.it
DPO (Responsabile Protezione Dati)	Lisa Nicolini	0731.236974	asp.ambitonove@aspambitonove.it

Consenso al trattamento dei dati personali



Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. dichiarazione integrative;
4. dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
5. dichiarazione della titolarità effettiva.